

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615-ter et 2462 e seguenti del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "**CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO**" Società Consortile a Responsabilità Limitata" , siglabile in "**S.C. PUNTO EUROPA** Società Consortile a r.l."

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Teramo.
2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo.
3. La società potrà istituire o sopprimere, sia in Italia sia all'estero:
 - con decisione dell'organo amministrativo, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, punti vendita ed unità locali;
 - con decisione dei soci, sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società consortile non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

La società ha per oggetto principale l'attività di:

- diffusione della cultura europea attraverso attività di informazione, consulenza, assistenza sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione europea;
 - promozione del dibattito locale e regionale sull'Unione europea e le sue politiche;
 - realizzazione di progetti comunitari ed extracomunitari di sviluppo economico e la promozione di studi di ricerca tendenti all'accrescimento della produttività nei settori dell'economia, diffondendo la cultura europea;
 - assistenza tecnico-scientifica a favore delle comunità locali al fine di favorire la nascita di imprese locali;
 - assistenza tecnico-scientifica a favore di promotori di progetti di sviluppo (studi di fattibilità, localizzazione delle iniziative);
 - assistenza tecnico-scientifica a favore di attività già avviate (ricerca e identificazione di mercati di sbocco, gestione delle innovazioni, accesso ai finanziamenti).
- Si propone, inoltre di avviare:

- lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo nelle tecniche gestionali;
- l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca applicata e di studi in campo economico e scientifico;
- la formazione professionale ad enti pubblici e privati nei vari settori dell'economia e aiuti all'assunzione;
- la formazione universitaria e post-universitaria, manageriale e specialistica nei vari settori di interesse economico e sociale comunitario;
- lo svolgimento di attività editoriale, di diffusione televisiva e radiofonica e di azioni pubblicitarie; la partecipazione a manifestazioni fieristiche o la loro organizzazione, ricerche di mercato.

La società consortile potrà inoltre compiere tutte le operazioni funzionalmente connesse all'approvvigionamento del credito presso Istituti bancari ed enti creditizi in genere, chiedere finanziamenti a soggetti pubblici e privati, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari, che saranno ritenute utili e opportune per il conseguimento dello scopo sociale, purché funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo medesimo.

E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività prevista come finanziaria dalla Legge, nonché lo svolgimento di attività riservate dalle leggi vigenti a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nelle Leggi 23 novembre 1939 n. 1966, 7 giugno 1974 n. 216, 5 agosto 1981 n. 416, 23 marzo 1983 n. 77, 10 ottobre 1990 n. 287, 2 gennaio 1991 n. 1, nel D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, nell'articolo 26 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel D.Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) e nella Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuate

comunicazioni dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci; a tal fine gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente ogni loro variazione comunicata per iscritto dagli interessati.

Art. 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 57.000,00 ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 C.C..

2. Ai sensi dell'art. 2464 C.C. possono essere conferiti il denaro e tutti gli altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla partecipazione al capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

4. La decisione di aumento del capitale deve prevedere l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento del capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta da altri soci o da terzi, purché abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 7.

5. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter C.C., l'aumento del capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purché abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 7. In tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 C.C..

6. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa il deposito di cui all'art. 2482 bis, comma 2, C.C., motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea.

Art. 7 - Soci

Possono essere Soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati, gli enti pubblici territoriali, Camere di commercio, Associazioni di rappresentanza delle imprese, Università pubbliche e private, imprese private individuali e collettive, Consorzi o altre forme associative di piccole imprese, società finanziarie e istituti di credito, Enti di ricerca, Istituti scolastici, operatori culturali e sociali, organizzazioni professionali e associazioni comunque

ed operanti sul territorio ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale.

Art. 8 - Ammissione - Trasferimento quote - Gradimento

I soggetti che intendono diventare soci devono inoltrare all'organo amministrativo della società consortile domanda di ammissione.

Detta domanda deve essere corredata dalla copia del verbale della deliberazione dell'organo sociale competente, in cui è espressa la volontà di aderire alla società e allo statuto sociale e deve contenere l'impegno ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal presente statuto, dall'eventuale regolamento interno e dalle delibere legalmente assunte dagli organi sociali. L'ammissione dei soggetti è subordinata all'assunzione di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. La delibera che destina comunque a terzi la parte di capitale non sottoscritta dai soci nonché l'aumento di capitale sociale deliberato in tutto o in parte a favore di terzi, individuati dal Consiglio di Amministrazione, importerà automaticamente gradimento per il terzo sottoscrittore.

In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse, ad eccezione del pegno, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo, cui andrà comunicata con lettera raccomandata a.r. la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario e le altre modalità del trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare con raccomandata a.r. al socio la decisione sul gradimento entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento; trascorso inutilmente il termine, il gradimento si intenderà concesso.

Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa, salvo in ogni caso il diritto di recesso di cui all'articolo 2469 II comma c.c.

Per "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, fusione, scissione o liquidazione della società, dazione in pagamento, donazione.

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, sempre che il successore abbia i requisiti necessari e salvo il diritto di gradimento di cui sopra. In tal caso, gli

eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare per iscritto con raccomandata a.r. inviata alla società l'avvenuta apertura della successione e i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro un anno dalla morte. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le stesse con effetto verso la società.

Le clausole di cui al presente articolo sono stabilite per tutelare l'interesse della società consortile alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Art. 9 - Obblighi consortili

I soci, per tutta la durata della loro partecipazione alla società, si obbligano:

- a rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto e l'eventuale regolamento che sarà emanato nonché le deliberazioni assunte dall'organo assembleare;

- a fornire alla società ogni forma di collaborazione, documentazione, dati e notizie necessari e/o utili per il raggiungimento dello scopo consortile.

Resta fermo per l'Ateneo - socio il divieto di conferire beni in denaro ai sensi dell'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1980, 382, e successive m.i.. Le alternative ed eventuali forme di contribuzione dell'Ateneo saranno definite nei programmi attuativi concordati nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla citata normativa.

Art. 10 - Recesso

1. Il socio può recedere dalla società, per tutta o parte della sua partecipazione al capitale sociale, nei casi previsti dal presente statuto, dagli artt. 2469, 2473, 2481 bis, 2497 quater C.C. e dall'art. 34 del D.Lgs. n.5/2003.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci o nel Libro delle decisioni degli Amministratori della decisione che lo legittima al recesso oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima al recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve

tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo al diritto di recesso ad essi spettante. Nel caso previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n.5/2003, il socio può esercitare il diritto di recesso mediante analogo raccomandata inviata alla società entro novanta giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la decisione che legittima il recesso.

3. Nella raccomandata di cui al precedente comma 2 del presente articolo devono essere indicati: - le generalità del socio recedente; - la volontà del socio di recedere dalla società; - il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; - il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede sociale. Da questo momento le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

5. Per la valutazione della quota del socio recedente e per le modalità ed i termini del rimborso di tale quota trova applicazione l'art. 2473 C.C..

In ogni caso il socio receduto mantiene i propri diritti amministrativi e patrimoniali fino alla effettiva liquidazione della quota.

Art. 10 bis - Esclusione

1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa: a) l'interdizione o l'inabilitazione del socio; b) il fallimento del socio; c) la mancata partecipazione consecutiva a cinque riunioni assembleari dei soci; d) l'aver causato, con dolo o colpa grave, danni patrimoniali o d'immagine alla società e/o dissidi fra i soci e la società consortile; e) l'aver tenuto comportamenti o l'aver compiuto atti palesemente in contrasto con il raggiungimento dello scopo sociale; f) l'esistenza di un grave conflitto d'interessi che impedisca al socio una leale e sincera partecipazione alla vita della società; g) il venir meno dei requisiti previsti al precedente articolo 7; h) il mancato rispetto degli obblighi di cui al medesimo articolo 9, purchè sia dimostrato con mezzi di prova certi.

2. L'esclusione è decisa dai soci con il voto favorevole che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, non computandosi a tal fine la quota del socio da

escludersi.

3. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

4. Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione suddetta, decorrono i termini di cui all'art. 2473 C.C. per il rimborso della quota di partecipazione al socio escluso. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2473 et 2473-bis C.C. non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

5. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

6. Per la valutazione della quota del socio escluso e per le modalità ed i termini del rimborso della quota medesima trovano applicazione gli articoli 2473 et 2473 bis C.C..

Art. 11 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore dei conti;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

Art. 12 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Fermo quanto previsto al successivo art. 13, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o

sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale e, nel caso di delibere aventi ad oggetto la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e, ove necessario, dei Sindaci o del diverso soggetto al quale venga demandato il controllo contabile, almeno i due terzi del capitale sociale.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente del Consiglio di Amministrazione e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i soci presso il domicilio risultante dal libro soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fax o posta elettronica). Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 30 (trenta) giorni (o il diverso termine stabilito nella proposta di decisione) per trasmettere la risposta presso la sede sociale. La risposta deve essere apposta in calce al documento ricevuto e deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancata risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, agli altri amministratori e, se nominati, ai sindaci e/o al revisore, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti e il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, insieme al libro delle decisioni dei soci, nel quale senza indugio devono essere trascritte le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente

informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 13 - Assemblea

Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 11 lettere d) ed e), nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché in Italia, con avviso spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione, con lettera raccomandata a.r. ovvero telefax o posta elettronica, al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione, qualora alla prima convocazione non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Pur non convocata come sopra, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni di legge pro tempore vigente in materia di società a responsabilità limitata, che il Presidente farà constare nel relativo verbale.

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da persona nominata dall'assemblea. Questa nomina un segretario, anche non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci ha diritto di

partecipare alle decisioni dei soci e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le deliberazioni sono prese, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, fatta eccezione per le delibere relative alle elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e, ove necessario, dei Sindaci, o del diverso organo al quale venga demandato il controllo contabile nonché per le decisioni di cui all'articolo 11 lettere d) ed e), per le quali è comunque necessario il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. In questi casi, la delega sarà valida a condizione che le candidature e il testo delle modifiche statutarie e/o dell'oggetto sociale messi ai voti siano stati resi noti ai soci con l'ordine del giorno.

Art. 14 - Amministrazione

La Società, potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina da:

- un Amministratore Unico;
- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. I membri dell'organo amministrativo possono essere anche non soci; essi durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da un massimo di altri cinque membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina o a tempo indeterminato, sono rieleggibili e non sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili, ove tutti gli amministratori rimasti in carica siano soci; in caso diverso, gli amministratori rimasti devono attivare senza indugio la decisione dei soci per provvedere alla sostituzione.

L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

In caso di nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, il relativo compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

- Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

- Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intendere compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare, l'Organo amministrativo elabora gli indirizzi strategici della società da proporre all'Assemblea e attua l'indirizzo generale delle attività determinato dall'Assemblea, amministra il patrimonio della società consortile, delibera sugli impegni, le spese e le eventuali attribuzioni di incarichi, predispone relazioni e bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e prende tutti gli altri eventuali provvedimenti necessari per il buon andamento della società.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma, c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per

il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate:

a) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, con la stessa procedura prevista per le decisioni assunte per iscritto dai soci, ad eccezione del termine di risposta degli amministratori, che è fissato in 15 (quindici) giorni (salvo diverso termine stabilito nella proposta di decisione); la decisione deve essere annotata senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata dalla società;

b) mediante delibera assunta in adunanza collegiale, sempre con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di richiesta motivata di almeno un terzo dei membri o qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e comunque in caso di decisioni che riguardano l'eventuale nomina di un Comitato esecutivo, di direttori, institori o procuratori, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, presso la sede della società o altrove, purché in Italia, con avviso indicante l'ordine del giorno, il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, che deve essere inviata ai membri almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo il caso di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto sino a tre giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve essere spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con lettera raccomandata a.r. o con qualsiasi altri mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza sonora a condizione:

- che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi videocollegati ove possano accedere i partecipanti;
- che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti

affrontati, e che siano parimenti informati;

- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa di diritto il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e non deliberative.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, da trascrivere nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi la presiede.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione, all'Amministratore Unico e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia come attore sia come convenuto, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza spetta a tutti gli stessi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori e

ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 15 - Comitato Tecnico scientifico

L'Organo amministrativo, può nominare un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito C.T.S.), individuandone contestualmente il Presidente ed il Vicepresidente, in qualità di organo consultivo, allo scopo di formulare indicazioni sulle linee di attività del Consorzio e suggerimenti sulla conduzione Tecnico-scientifica dell'attività stessa.

I componenti del C.T.S. durano in carica non oltre il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo sopravvenuta revoca da parte dello stesso o dimissioni. In ogni caso i componenti sono rieleggibili.

Esso è composto da un Presidente, un Vicepresidente ed un numero di membri non inferiore a 3 né superiore a 9, scelti tra cittadini italiani o stranieri, di provata competenza ed esperienza.

Le deliberazioni del C.T.S. sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi la presiede.

Il C.T.S. è convocato dal suo Presidente o, in sua assenza dal suo Vicepresidente, oltre che su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il C.T.S. si riunisce comunque in tempo utile per la definizione di un piano di attività annuale.

Il Presidente del C.T.S. partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e non deliberative indicando allo stesso le risoluzioni adottate dall'organo che presiede.

Il C.T.S. nomina, anche fuori del proprio ambito, un Segretario.

I componenti del C.T.S. possono essere retribuiti con un gettone di presenza per le sedute dell'organo e per le riunioni relative alle ricerche che sono incaricati di seguire. L'ammontare complessivo dei compensi sarà all'occorrenza stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16- Collegio sindacale

I soci possono nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, al quale affidare il controllo legale dei conti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita inoltre il controllo contabile sulla società, nei limiti consentiti dalla legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per audio/videoconferenza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. In tal caso, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di società per azioni.

I soci comunque, con decisione da assumersi in forma assembleare possono affidare il controllo contabile ad un revisore o a società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Art 18 - Destinazione degli utili netti

La società non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) il 5% a riserva legale;
- b) il rimanente non sarà distribuito sotto qualsiasi forma ai soci e resterà a disposizione dell'assemblea per le determinazioni di competenza in rapporto anche alle finalità istituzionali, *ivi comprese in modo primario finalità di carattere scientifico.*

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione

- La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- In tutte le ipotesi di scioglimento, L'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
- L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori, in caso di loro pluralità, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
 - a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti d.lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di che provvederà alla nomina dell'arbitro unico.

Art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla legislazione vigente in materia.